

SENATO DELLA REPUBBLICA
III LEGISLATURA

(N. 2422)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

e dal Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(BOSCO)

col Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

col Ministro del Bilancio

(LA MALFA)

col Ministro dei Trasporti

(MATTARELLA)

col Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(FOLCHI)

e col Ministro della Sanità

(JERVOLINO)

NELLA SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1963

Abolizione del Fondo nazionale di soccorso invernale, finanziamento degli Enti comunali di assistenza e istituzione di una addizionale alle tasse di bollo sui documenti di trasporto di persone, ai diritti erariali sui pubblici spettacoli e alla tassa di lotteria

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 3 novembre 1954, n. 1042, modificata da successive disposizioni, ha istituito il « Fondo nazionale di soccorso invernale », demandandone la gestione al Ministero dell'interno, nel quadro delle attività della pubblica assistenza e sotto le direttive di apposito Comitato interministeriale composto dai Ministri dell'interno, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.

L'orientamento della abolizione del Fondo nazionale di soccorso invernale è suffragato da voti e da istanze, da più parti recentemente formulati e tendenti alla soppressione o alla riduzione dei carichi fiscali che, sotto forma di soprapprezzi, alimentano il predetto Fondo; esso risponde anche alla opportunità di eliminare una gestione fuori bilancio, peraltro condotta con le dovute garanzie e nel rispetto dei principi che regolano l'amministrazione del pubblico denaro.

In vista della soppressione del « Soccorso invernale » si è considerata, peraltro, la proficuità degli interventi assistenziali, finora resi possibili dai proventi che affluiscono al ripetuto Fondo, talchè si è ritenuto opportuno prevedere un incremento delle disponibilità destinate all'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, per dar modo a questi enti, che come è noto costituiscono gli organismi capillari della azione assistenziale pubblica, di intensificare la propria attività a favore delle classi meno abbienti.

Si è, altresì, ravvisata l'opportunità di incrementare i fondi del bilancio del Ministero della sanità per contributi a benemerite istituzioni sanitarie, le quali sono riguardate dalla legislazione speciale che ora viene abrogata.

Per reperire i mezzi finanziari necessari ad assicurare la copertura degli oneri di spesa derivanti dal disegno di legge vengono istituite alcune addizionali a favore dell'Erario e ritoccate le misure di altre imposizioni fiscali, con effetto dal 60° giorno dalla pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In tal modo mentre, come già detto, si assicura un incremento di fondi destinati

all'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, nel contempo, venendo incontro alle vive istanze dei settori interessati e del pubblico stesso, vengono alleggeriti dall'onere di diritti erariali gli spettacoli teatrali, cinematografici e sportivi.

Accennatosi come sopra, nelle linee generali, alle finalità della iniziativa legislativa, si dà conto qui di seguito delle singole disposizioni del disegno di legge.

Con l'*articolo 1* viene disposta l'abrogazione della nota legge del 1954, istitutiva del « Soccorso invernale » nonchè delle successive sue modificazioni, a decorrere dal 60° giorno dalla pubblicazione della nuova legge.

Con l'*articolo 2* viene aumentata della somma di lire 5 miliardi a decorrere dall'esercizio finanziario 1963-64 lo stanziamento del capitolo di parte ordinaria del bilancio del Ministero dell'interno destinato al finanziamento degli E.C.A.

L'*articolo 3* del disegno di legge prevede l'istituzione di due nuovi capitoli nella parte ordinaria del bilancio del Ministero della sanità, a decorrere dall'esercizio finanziario 1963-64. Al riguardo, si fa presente che i contributi previsti in tale norma per la Croce Rossa Italiana e per la Lega Italiana per la lotta contro i tumori sono stati determinati dalle riscossioni che venivano effettuate in base alle disposizioni di cui alla legge 6 giugno 1939, n. 930, e alla legge 3 novembre 1954, n. 1042, e successive modificazioni.

L'*articolo 4* del disegno di legge stabilisce che alla copertura degli oneri di spesa derivanti dalle norme che precedono si provvederà con i proventi dei tributi previsti nelle disposizioni successive dello stesso disegno di legge, tributi che saranno applicati a decorrere dal 60° giorno dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con l'*articolo 5*, infatti, viene istituita un'addizionale del 10 per cento sulle tasse di bollo sui documenti di trasporto di persone, previste dalla tariffa annessa alla legge 22 agosto 1962, n. 1283.

Con l'*articolo 6* si provvede ad aggiornare del 100 per cento la misura della tassa di

lotteria sui concorsi e sulle operazioni a premi e ad istituire un'addizionale del 50 per cento a favore dello Stato.

Con l'*articolo 7* si provvede, invece, ad aggiornare da lire 2.000 a lire 3.000 la misura del soprapprezzo, che assume la denominazione di « diritto addizionale », dovuto per ciascun biglietto di ingresso alle case da giuoco.

Con l'*articolo 8* vengono istituite speciali addizionali ai diritti erariali nella misura del 6 per cento per le mostre, fiere, the danzanti, eccetera, e per i biglietti d'ingresso alle case da giuoco (tabella A, numeri 3 e 5 e parte del numero 7, annessa alla legge 26 novembre 1955 n. 1109) e del 50 per cento per gli spettacoli sportivi e le scommesse contemplati dai numeri 7 ed 8 della tabella A.

Le percentuali stesse vengono fissate in diversa misura, allo scopo di non sottoporre in massima le manifestazioni e gli spettacoli relativi ad un onere più grave di quello che attualmente sopportano per soprapprezzi al Fondo nazionale per il soccorso invernale.

Restano ferme le aliquote dell'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, previste dalle disposizioni vigenti.

Con l'*articolo 9* vengono dettate norme per l'accertamento, liquidazione e riscossione dell'addizionale ai diritti erariali, che per comodità dei gestori dei locali di spettacoli viene riscossa sulla base dei borderò compilati per l'applicazione dei diritti erariali dalla Società italiana degli autori ed editori.

Tale servizio, in esecuzione di quanto stabilito dall'*articolo 2*, lettera A, della vigente convenzione tra lo Stato e la S.I.A.E. approvata con decreto ministeriale 30 giugno 1958, verrà svolto gratuitamente dalla predetta Società.

Una particolare norma stabilisce le modalità di accertamento dell'addizionale nel caso in cui i diritti erariali si riscuotono in somma fissa e nel caso di abbuono dei diritti stessi.

L'*articolo 10* estende alle addizionali di nuova istituzione, nell'ipotesi di trasgressioni, le norme vigenti per le tasse di bollo sui documenti di trasporto, per la tassa di lotteria e per i diritti erariali.

L'*articolo 11* stabilisce che il provento dell'addizionale e del diritto addizionale deve essere versato in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata, alla cui istituzione il Ministro del tesoro viene autorizzato con lo stesso articolo.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A decorrere dal 60° giorno dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, non sono più dovuti i contributi ed i soprapprezzi previsti dalle disposizioni della legge 3 novembre 1954, n. 1042, e successive modificazioni concernenti il « Fondo nazionale per il soccorso invernale ».

Dalla stessa data le disposizioni anzidette sono sostituite da quelle della presente legge.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, a decorrere dall'esercizio finanziario 1963-64, lo stanziamento del capitolo di parte ordinaria destinato all'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza è aumentato della somma di lire 5.000.000.000.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, a decorrere dall'esercizio finanziario 1963-64, sono istituiti due appositi capitoli nella parte ordinaria — Rubrica Enti vigilati — per la concessione dei contributi agli Enti di cui all'articolo 3 della legge 6 giugno 1939, n. 930, con lo stanziamento di lire 160.000.000, e per la concessione del contributo alla Lega italiana per la lotta contro i tumori, con lo stanziamento di lire 400.000.000.

I contributi da erogare agli Enti di cui alla legge 6 giugno 1939, n. 930, sono ripartiti come segue:

in ragione del 35 per cento dello stanziamento a favore della Croce Rossa Italiana;

in ragione del 65 per cento dello stanziamento a favore dei Consorzi provinciali antitubercolari, depurato quest'ultimo importo della quota dovuta all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il finanzia-

mento dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi dei maestri elementari e direttori didattici, ai sensi del regio decreto-legge 21 dicembre 1938, n. 2202.

Il contributo da erogare a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori verrà corrisposto in un'unica soluzione a partire dall'inizio di ciascun esercizio finanziario.

Art. 4.

Alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli precedenti si provvede con i proventi dei tributi previsti nei successivi articoli e che avranno decorrenza dal 60° giorno dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

È istituita una addizionale a favore dello Stato, del 10 per cento sulle tasse di bollo sui documenti di trasporto di persone, previste dalla tariffa annessa alla legge 22 agosto 1962, n. 1283.

Art. 6.

Le tasse di lotteria previste per i concorsi e le operazioni a premio dall'articolo 43 del regio decreto 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni sono aumentate del 100 per cento.

È istituita un'addizionale, a favore dello Stato, del 50 per cento sulle tasse di lotteria, di cui al comma precedente.

La somma complessiva da riscuotersi per tassa di lotteria e relativa addizionale deve essere arrotondata di cinque in cinque lire.

Tale arrotondamento è da imputarsi in ogni caso all'addizionale.

Art. 7.

Sui biglietti d'ingresso alle case da giuoco è dovuto un diritto addizionale nella misura fissa di lire 3.000 per ciascun biglietto, a favore dello Stato.

Detto diritto è altresì dovuto limitatamente ad una volta al giorno, dai frequentatori delle case da giuoco muniti di tessera di abbonamento o di tessera di favore, escluse quelle rilasciate a scopo di servizio.

Le ditte che hanno in gestione le case da giuoco sono obbligate a riscuotere senza alcun compenso ed a versare l'importo del diritto addizionale all'agente della Società Italiana Autori ed Editori, nei modi, limiti e termini stabiliti per i diritti erariali.

Il diritto addizionale non è soggetto a diritto erariale e ad imposta generale sull'entrata.

Art. 8.

Sui diritti erariali dovuti, a norma delle vigenti disposizioni, per gli spettacoli, le manifestazioni, i trattenimenti, i biglietti d'ingresso alle case da giuoco e le scommesse indicati negli alinea seguenti è istituita, a favore dello Stato, un'addizionale nelle misure:

6 per cento per le voci contemplate dai numeri 3 e 5 della tabella A, annessa alla legge 26 novembre 1955, n. 1109, e per i biglietti di ingresso nelle sale da giuoco indicati nel n. 7 della citata tabella A;

50 per cento per gli spettacoli e scommesse indicati dai nn. 7 e 8 della surrichiamata tabella A.

Detta addizionale deve, in ogni caso, essere arrotondata a lira intera.

Restano ferme le aliquote dell'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, previste dalle disposizioni vigenti.

Art. 9.

L'addizionale di cui all'articolo 8 verrà accertata, liquidata e riscossa sulla base dei borderò compilati per l'applicazione dei di-

ritti erariali, dalla Società Italiana degli Autori ed Editori, senza diritto ad alcun compenso.

Nei casi in cui sia ammesso il pagamento dei diritti erariali, in somma fissa, l'addizionale verrà stabilita in ragione del 20 per cento di detta somma.

Quando ricorra la concessione di abbuoni previsti da norme particolari, l'addizionale dovrà essere applicata sull'intero ammontare del diritto erariale al lordo dell'abbuono.

Gli abbuoni stessi non si applicano sull'addizionale istituita con la presente legge.

Art. 10.

Per la repressione delle trasgressioni alle disposizioni dell'articolo 5, dell'articolo 6 e degli articoli 7, 8 e 9 della presente legge e la risoluzione delle relative controversie si osservano, in quanto applicabili, le norme concernenti rispettivamente la tassa di bollo sui documenti di trasporto, la tassa di lotteria e i diritti erariali sui pubblici spettacoli.

Nei casi, peraltro, in cui il trasgressore incorra, per il medesimo fatto, in penalità per il mancato pagamento sia dei diritti erariali sia dell'addizionale, di cui alla presente legge, si applica una sola pena pecuniaria.

Art. 11.

Il provento delle addizionali di cui agli articoli 5, 6, 8 e 9 e del diritto addizionale di cui all'articolo 7 della presente legge sarà versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio, in relazione all'articolo 4 della presente legge.